SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2002, n. **298**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al regolamento sui servizi di bancoposta al fine di consentire l'applicazione dell'istituto del protesto anche agli assegni postali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegni postali ordinari»;

b) i commi 1 e 3 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.».

Art. 2.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Assegni postali vidimati)*. — 1. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.

2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non è più pagabile ed il traente può richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine è possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, è sostituito dal seguente:

«1. L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 4 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:

«4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'art. 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i princìpi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, reca: «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta».

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 7 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, a seguito delle modifiche apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Assegni postali ordinari)*. — 1. *(Abrogato)*.

2. L'assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente.

3. *(Abrogato)*.

4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.».

— Si ritiene opportuno, comunque, riportare i commi 1 e 3 dell'art. 7 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, abrogati dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto:

«1. Gli assegni postali possono essere ordinari o vidimati.».

«3. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.».

Nota all'art. 3:

— Il nuovo testo dell'art. 9 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, a seguito delle modifiche apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 *(Assegno di pagamento estero)*. — 1. *L'assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.*

2. L'assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, né rinnovato.».

03G0003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2003.

Nuove caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000 e in particolare l'art. 1;

Visto il decreto 12 settembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002;

Ritenuto necessario ridefinire la forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Forma e segni caratteristici

1. Ai fini del presente decreto per «documento» si intende il documento cartaceo che rappresenta il buono fruttifero postale nelle sue due componenti: sezione titolo e sezione matrice.

2. Il documento è stampato su carta filigranata da gr. 100/mq con filigrana in chiaro scuro riproducente in trasparenza il fregio della facciata principale del palazzo della Cassa depositi e prestiti. La carta, di impasto speciale, contiene fibrille cellulosiche invisibili a luce normale e fluorescenti in giallo e azzurro sotto la luce ultravioletta (lampada di Wood). La carta contiene, inoltre, un filo metalloplastico di larghezza di 1,2 mm, con testo microimpresso «CDP BFP» ripetuto con continuità, composto da caratteri di altezza 0,9 mm.

3. La tonalità cromatica dominante del documento varia, in base al valore del buono fruttifero postale, come specificato nel riquadro sottostante:

50,00 euro, verde grigio;
100,00 euro, azzurro verdastro;
250,00 euro, grigio;
500,00 euro, azzurro;
1.000,00 euro, verde oliva;
2.500,00 euro, rosso antico;
5.000,00 euro, verde smeraldo;
10.000,00 euro, bleu turchese;
25.000,00 euro, bruno.

4. Il documento ha un formato totale di mm 315×101,6 mm ed è costituito da due sezioni: a destra, la sezione titolo di formato 195×101,6 mm; a sinistra, la matrice di formato 120×101,6 mm.

5. Il documento è realizzato in quadricromia con due dei colori combinati fra loro con effetti di iride, uno dei quali con fluorescenza gialla sotto la luce di Wood e sono stampati in offset.

6. La sezione titolo è composta da un recto (allegato 1) e da un verso (allegato 2):

nel recto della sezione titolo la grafica presenta, quale elemento di base, una serie di archi che si susseguono in un complesso gioco di prospettive. La grafica è completata, sul lato destro, dal logo «cdp» inscritto in una circonferenza costituita da 12 stelline. La parte superiore sinistra della sezione titolo reca la scritta «Buono Fruttifero Postale». A seguire, sulla stessa fascia, è riprodotto il marchio «Risparmio Postale». Nella zona in alto a destra della sezione titolo è presente la scritta «Repubblica Italiana». Subito sotto, una microscrittura composta da quattro righe recante la dicitura continua «Buono Fruttifero Postale», nella prima e terza riga, e «Cassa depositi e prestiti», nella seconda e quarta riga. Nella parte centrale, infine, sotto l'intestazione «Cassa depositi e prestiti» sono riportate le seguenti legende: *«Emesso a favore di»*, *«Non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale»* e *«Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti»*. Nello spazio in basso a destra della medesima sezione va stampato il valore del buono espresso in cifre e rappresentato nell'allegato 1 con le lettere XXX, seguito dalle parole EURO ed EYPΩ. Nella parte sinistra inferiore della sezione titolo è riportato un elemento quadrato con indicazione «immagine latente del logo cdp», nel quale va riportata l'immagine latente del logo «cdp»;

il verso presenta le titolazioni e le scritturazioni, nella parte superiore *«Cassa depositi e prestiti»*, *«Ricevo la somma di...* (e, sotto, *«in cifre» «in lettere») a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati.»*, *«...lì ...»*, *«L'avente diritto...»*, *«L'impiegato addetto»*; a sinistra della sezione titolo, poste a destra di uno spazio circolare destinato al bollo dell'ufficio postale, le legende *«Emesso il»*, *«L'impiegato addetto»*; nella parte inferiore: *«Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.»*, nonché, sulla estrema destra, uno spazio rettangolare con la legenda posta in alto e in basso *«Bollino frazionario»* e uno spazio circolare destinato al bollo dell'ufficio postale.

7. La sezione matrice, posta a sinistra della sezione titolo, è composta da un recto (allegato 3) e da un verso (allegato 4):

il recto presenta titolazioni e scritturazioni che comprendono: *«Buono Fruttifero Postale»*, *«Emesso il»*, *«A favore di»*, *«L'impiegato addetto»*, nonché il valore del buono espresso in cifre e rappresentato nell'allegato con le lettere XXX, seguito dalla denominazione EURO ed EYPΩ;

il verso presenta un fondo a tappeto dello stesso colore dominante della sezione titolo con una zona rettangolare di un tono più scuro.

8. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 rappresentanti, rispettivamente il recto e il verso della sezione titolo e il recto e il verso della sezione matrice, formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Numerazione

1. Sul verso del documento è apposta la numerazione secondo il seguente schema:

nel codeline ai piedi del documento, in entrambe le sezioni (titolo e matrice), è posta la numerazione in caratteri OCR B, con la quale vengono indicati il codice del buono (taglio), il numero progressivo e il checkdigit;

nella parte superiore destra del documento, in entrambe le sezioni (titolo e matrice), è posta la numerazione in codice a barre, con la quale vengono riportati il codice del buono (taglio) e il numero progressivo.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro, recante «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro» e successive modificazioni.

2. I buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti nel decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro, recante «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro» e successive modificazioni, possono essere ancora sottoscritti fino ad esaurimento delle scorte.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

03A00270

DECRETO 8 gennaio 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE; variazione di denominazione di una marca di tabacco da fumo, inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.A., Philip Morris Italia S.p.A., Maga Team S.r.l., Diadema S.p.A. e Eurotab S.p.A.;

Considerato che occorre inserire nella tabella B) - sigari e sigaretti, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Maga Team S.r.l.;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere al cambio di denominazione di una marca di tabacco da fumo per pipa espressamente richiesto dalla ditta Maga Team S.r.l.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alle tabelle B, C e D allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari e sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
981,50	195,00	325,00	448,50	1.950,00
1.132,50	225,00	375,00	517,50	2.250,00
1.182,83	235,00	391,67	540,50	2.350,00
1.283,50	255,00	425,00	586,50	2.550,00
3.221,33	640,00	1.066,67	1.472,00	6.400,00
4.127,33	820,00	1.366,67	1.886,00	8.200,00

SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
57,38	11,40	19,00	26,22	114,00

Art. 2.

La denominazione della seguente marca di tabacco lavorato è variata come segue:

da Borkum Riff Wiskey a Borkum Riff Whiskey.

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalle tabelle B, C e D allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CARTIER VENDOME LUXURY SLIM FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 165,00	€ 3,30
CARTIER VENDOME ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 165,00	€ 3,30
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
GOLDEN AMERICAN CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 100,00	€ 140,00	€ 2,80
GOLDEN AMERICAN CLASSIC LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 100,00	€ 140,00	€ 2,80
KIM LEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
KIM MENTHOL LEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
KIM SUPERLEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
KIM ULTRA SLIM LEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
KIM ULTRA SLIM SUPERLEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
L & M FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 125,00	€ 2,50
L&M INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 116,00	€ 125,00	€ 2,50
L&M INTERNATIONAL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 116,00	€ 125,00	€ 2,50
L&M INTERNATIONAL ULTRALIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 116,00	€ 125,00	€ 2,50
PALL MALL 100's LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 105,00	€ 2,10
PALL MALL 100'S ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 105,00	€ 2,10
PALL MALL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 100,00	€ 2,00
PALL MALL FILTER 10'S	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 120,00	€ 100,00	€ 1,00
PALL MALL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 100,00	€ 2,00
PALL MALL LIGHTS 10'S	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 120,00	€ 100,00	€ 1,00
PALL MALL SPECIAL ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 100,00	€ 2,00
PALL MALL ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 120,00	€ 100,00	€ 2,00
PEER EXPORT FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 160,00	€ 3,20
ROTHMANS INTERNATIONAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 162,50	€ 170,00	€ 3,40
ST. MORITZ GOLD BAND MENTHOL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 162,50	€ 170,00	€ 3,40

(TABELLA B)
SIGARI E SIGARETTI
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 1 pezzo	€ 516,00	€ 500,00	€ 2,50
ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 25 pezzi	€ 516,00	€ 500,00	€ 62,50
ARTURO FUENTE EXQUISITOS MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 810,00	€ 780,00	€ 3,90
ARTURO FUENTE EXQUISITOS MADURO	Confezione da 50 pezzi	€ 810,00	€ 780,00	€ 195,00
ARTURO FUENTE NUMERO 4	Confezione da 1 pezzo	€ 1.400,00	€ 1.360,00	€ 6,80
ARTURO FUENTE NUMERO 4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.400,00	€ 1.360,00	€ 170,00
ARTURO FUENTE SHORT STORY	Confezione da 1 pezzo	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 12,50
ARTURO FUENTE SHORT STORY	Confezione da 25 pezzi	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 312,50
C.A.O. ANIVERSARIO 20 N. IV MADURO	Confezione da 20 pezzi	€ 1.960,00	€ 1.850,00	€ 185,00
C.A.O. ANIVERSARIO 20 N. IV MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.960,00	€ 1.850,00	€ 9,25
C.A.O. ANIVERSARIO BELICOSOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.580,00	€ 2.350,00	€ 11,75
C.A.O. ANIVERSARIO BELICOSOS	Confezione da 20 pezzi	€ 2.580,00	€ 2.350,00	€ 235,00
C.A.O. ANIVERSARIO ROBUSTOS MADURO	Confezione da 20 pezzi	€ 2.070,00	€ 1.950,00	€ 195,00
C.A.O. ANIVERSARIO ROBUSTOS MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.070,00	€ 1.950,00	€ 9,75
C.A.O. GOLD ROBUSTO TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.810,00	€ 1.750,00	€ 8,75
C.A.O. GOLD ROBUSTO TUBOS	Confezione da 10 pezzi	€ 1.810,00	€ 1.750,00	€ 87,50
C.A.O. GOLD TORPEDO TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.070,00	€ 1.950,00	€ 9,75
C.A.O. GOLD TORPEDO TUBOS	Confezione da 10 pezzi	€ 2.070,00	€ 1.950,00	€ 97,50
C.A.O. L"ANNIVERSAIRE MADURO & CAMEROON	Confezione da 6 pezzi	€ 3.098,00	€ 2.980,00	€ 89,40
C.A.O. ODYSSEY 2000-2001	Confezione da 1 pezzo	€ 4.650,00	€ 4.300,00	€ 21,50
CUESTA REY ARISTOCRAT	Confezione da 1 pezzo	€ 2.640,00	€ 2.550,00	€ 12,75
CUESTA REY ARISTOCRAT	Confezione da 10 pezzi	€ 2.640,00	€ 2.550,00	€ 127,50
CUESTA REY BELICOSO n. 11	Confezione da 1 pezzo	€ 1.920,00	€ 1.780,00	€ 8,90
CUESTA REY BELICOSO n. 11	Confezione da 10 pezzi	€ 1.920,00	€ 1.780,00	€ 89,00
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 1 pezzo	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 7,50
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 25 pezzi	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 187,50
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 3 pezzi	€ 1.600,00	€ 1.500,00	€ 22,50
CUESTA REY PYRAMID N. 9	Confezione da 1 pezzo	€ 2.400,00	€ 2.250,00	€ 11,25
CUESTA REY PYRAMID N. 9	Confezione da 10 pezzi	€ 2.400,00	€ 2.250,00	€ 112,50
CUESTA REY PYRAMID N 9	Confezione da 5 pezzi	€ 2.400,00	€ 2.250,00	€ 56,25
CUESTA REY PYRAMID N. 9 MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.400,00	€ 2.250,00	€ 11,25
CUESTA REY PYRAMID N. 9 MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 2.400,00	€ 2.250,00	€ 112,50
CUESTA REY ROBUSTO No. 7	Confezione da 1 pezzo	€ 1.920,00	€ 1.780,00	€ 8,90
CUESTA REY ROBUSTO No. 7	Confezione da 10 pezzi	€ 1.920,00	€ 1.780,00	€ 89,00
CUESTA REY TUSCANY	Confezione da 1 pezzo	€ 2.600,00	€ 2.450,00	€ 12,25
CUESTA REY TUSCANY	Confezione da 10 pezzi	€ 2.600,00	€ 2.450,00	€ 122,50
GARCIA Y VEGA BARONS	Confezione da 5 pezzi	€ 228,00	€ 236,00	€ 5,90
GARCIA Y VEGA BRAVURA	Confezione da 5 pezzi	€ 208,00	€ 216,00	€ 5,40
GARCIA Y VEGA PRESIDENTE	Confezione da 4 pezzi	€ 290,00	€ 300,00	€ 6,00
LA AURORA BRISTOL ESPECIALES	Confezione da 1 pezzo	€ 1.010,00	€ 950,00	€ 4,75
LA AURORA BRISTOL ESPECIALES	Confezione da 25 pezzi	€ 1.010,00	€ 950,00	€ 118,75

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LA AURORA N.4	Confezione da 1 pezzo	€ 830,00	€ 780,00	€ 3,90
LA AURORA N.4	Confezione da 25 pezzi	€ 830,00	€ 780,00	€ 97,50
LA AURORA PETIT CORONAS	Confezione da 1 pezzo	€ 670,00	€ 700,00	€ 3,50
LA AURORA PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	€ 670,00	€ 700,00	€ 87,50
LA AURORA ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.130,00	€ 980,00	€ 4,90
LA AURORA ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.130,00	€ 980,00	€ 122,50
LA PAZ CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 420,00	€ 440,00	€ 2,20
LA PAZ CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 420,00	€ 440,00	€ 55,00
LA PAZ GRAN CORONA	Confezione da 3 pezzi	€ 520,00	€ 500,00	€ 7,50
LA PAZ GRAN CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 520,00	€ 500,00	€ 2,50
LA PAZ GRAN CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 520,00	€ 500,00	€ 62,50
LA PAZ WILDE HAVANA	Confezione da 5 pezzi	€ 80,00	€ 84,00	€ 2,10
LEON JIMENES BELICOSOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.070,00	€ 1.950,00	€ 9,75
LEON JIMENES BELICOSOS	Confezione da 25 pezzi	€ 2.070,00	€ 1.950,00	€ 243,75
LEON JIMENES CHURCHILL DE LUXE	Confezione da 1 pezzo	€ 2.430,00	€ 2.300,00	€ 11,50
LEON JIMENES CHURCHILL DE LUXE	Confezione da 20 pezzi	€ 2.430,00	€ 2.300,00	€ 230,00
LEON JIMENES CRISTAL	Confezione da 1 pezzo	€ 2.480,00	€ 2.350,00	€ 11,75
LEON JIMENES CRISTAL	Confezione da 10 pezzi	€ 2.480,00	€ 2.350,00	€ 117,50
LEON JIMENES N.4	Confezione da 1 pezzo	€ 1.030,00	€ 950,00	€ 4,75
LEON JIMENES N.4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.030,00	€ 950,00	€ 118,75
LEON JIMENES ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.240,00	€ 1.150,00	€ 5,75
LEON JIMENES ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.240,00	€ 1.150,00	€ 143,75
PADRON 1964 ANNIVERSARY SERIES MADURO	Confezione da 5 pezzi	€ 8.480,00	€ 8.200,00	€ 205,00
PADRON 1964 ANNIVERSARY SERIES NATURAL	Confezione da 5 pezzi	€ 8.480,00	€ 8.200,00	€ 205,00
PADRON 2000	Confezione da 25 pezzi	€ 1.900,00	€ 1.750,00	€ 218,75
PADRON 2000	Confezione da 1 pezzo	€ 1.900,00	€ 1.750,00	€ 8,75
PADRON 3000	Confezione da 1 pezzo	€ 2.480,00	€ 2.250,00	€ 11,25
PADRON 3000	Confezione da 25 pezzi	€ 2.480,00	€ 2.250,00	€ 281,25
PADRON CHICOS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.160,00	€ 1.100,00	€ 5,50
PADRON CHICOS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.160,00	€ 1.100,00	€ 137,50
PADRON DIPLOMATICO	Confezione da 1 pezzo	€ 5.790,00	€ 5.100,00	€ 25,50
PADRON DIPLOMATICO	Confezione da 25 pezzi	€ 5.790,00	€ 5.100,00	€ 637,50
PADRON EXCLUSIVO	Confezione da 1 pezzo	€ 4.960,00	€ 4.500,00	€ 22,50
PADRON EXCLUSIVO	Confezione da 25 pezzi	€ 4.960,00	€ 4.500,00	€ 562,50
PADRON LONDRES	Confezione da 1 pezzo	€ 1.360,00	€ 1.250,00	€ 6,25
PADRON LONDRES	Confezione da 25 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.250,00	€ 156,25
PADRON PRINCIPE	Confezione da 1 pezzo	€ 3.560,00	€ 3.180,00	€ 15,90
PADRON PRINCIPE	Confezione da 25 pezzi	€ 3.560,00	€ 3.180,00	€ 397,50
PADRON TORPEDO	Confezione da 1 pezzo	€ 7.230,00	€ 6.400,00	€ 32,00
PADRON TORPEDO	Confezione da 20 pezzi	€ 7.230,00	€ 6.400,00	€ 640,00
WILLEM II WILDE HAVANA	Confezione da 5 pezzi	€ 78,00	€ 80,00	€ 2,00

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
INDIPENDENCE	Confezione da 1 pezzo	€ 390,00	€ 400,00	€ 2,00

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
COHIBA CLUB	Confezione da 20 pezzi	€ 396,00	€ 360,00	€ 18,00
GARCIA Y VEGA CHICO	Confezione da 5 pezzi	€ 288,00	€ 300,00	€ 3,75
JOSE' L. PIEDRA MINI	Confezione da 20 pezzi	€ 104,00	€ 120,00	€ 6,00
LA PAZ MINI WILDE	Confezione da 20 pezzi	€ 88,00	€ 96,00	€ 4,80
LA PAZ MINI WILDE CIGARILLOS 10	Confezione da 10 pezzi	€ 90,00	€ 96,00	€ 2,40
LA PAZ WILDE CIGARILLOS	Confezione da 20 pezzi	€ 110,00	€ 114,00	€ 5,70
LA PAZ WILDE CIGARILLOS	Confezione da 10 pezzi	€ 110,00	€ 114,00	€ 2,85
LA PAZ WILDE CIGARILLOS BRAZIL TYPE	Confezione da 20 pezzi	€ 120,00	€ 124,00	€ 6,20
LA PAZ WILDE PANATELA	Confezione da 5 pezzi	€ 140,00	€ 152,00	€ 1,90
MONTECRISTO CLUB	Confezione da 20 pezzi	€ 312,00	€ 280,00	€ 14,00
PARTAGAS MINI	Confezione da 20 pezzi	€ 200,00	€ 180,00	€ 9,00
QUINTERO CLUB	Confezione da 20 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 11,00
QUINTERO MINI	Confezione da 20 pezzi	€ 140,00	€ 160,00	€ 8,00
ROMEO Y JULIETA MINI	Confezione da 10 pezzi	€ 188,00	€ 180,00	€ 4,50
ROMEO Y JULIETA MINI	Confezione da 20 pezzi	€ 188,00	€ 180,00	€ 9,00
WILLEM II PRIMO	Confezione da 10 pezzi	€ 88,00	€ 96,00	€ 2,40
WILLEM II PRIMO 10 PANATELLAS	Confezione da 10 pezzi	€ 100,00	€ 104,00	€ 2,60
WILLEM II PRIMO MINI	Confezione da 10 pezzi	€ 78,00	€ 80,00	€ 2,00

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BORKUM RIFF CHERRY CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	€ 118,00	€ 120,00	€ 6,00
BORKUM RIFF ULTRALIGHT	Confezione da 50 grammi	€ 118,00	€ 120,00	€ 6,00
BORKUM RIFF VANILLA CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	€ 118,00	€ 120,00	€ 6,00
BORKUM RIFF WHISKEY	Confezione da 50 grammi	€ 110,00	€ 114,00	€ 5,70
PARK LANE N.7	Confezione da 50 grammi	€ 136,00	€ 138,00	€ 6,90
PARK LANE N.7 AROMATIC MIXTURE (COOL & MILD)	Confezione da 50 grammi	€ 136,00	€ 138,00	€ 6,90

(TABELLA D)
TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FIUTO		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
SINGLETON'S SUPER MENTHOL	Confezione da 4 grammi	€ 170,00	€ 200,00	€ 0,80
SINGLETON'S SUPER MENTHOL	Confezione da 5 grammi	€ 170,00	€ 200,00	€ 1,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 86

03A00375

DECRETO 9 gennaio 2003.

Variazione dei tassi di interesse sui libretti postali ordinari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 2002;

Ritenuto necessario rideterminare la remunerazione sui libretti di risparmio postale ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale»;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Tassi di interesse sui libretti di risparmio

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i tassi di interesse sui libretti di risparmio postale sono fissati nella misura del 2,25 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi, eccettuati i depositi giudiziari, nonché su quelli al portatore.

2. Resta invariato all'1,50 per cento lordo in ragione di anno il tasso sui depositi giudiziari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00358

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 novembre 2002.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del «settore industria» (8° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Lazio agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla sottomisura IV.1.4 del DOCUP Lazio 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000, e successive rettifiche, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, e successive modifiche e integrazioni, con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, del regolamento, da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4, dello stesso regolamento, con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2000;

Visto il proprio decreto del 10 luglio 2001, concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2000 e, tra queste, quella ordinaria della regione Lazio;

Visto il completamento di programmazione del DOCUP Lazio 2000-2006 e in particolare, la sottomisura IV.1.4 - Aiuti agli investimenti delle PMI;

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la sottomisura IV.1.4, per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota n. 169346 del 13 dicembre 2001 della regione Lazio ed i successivi chiarimenti con i quali si conferma la destinazione di risorse aggiuntive al bando del settore «industria» del 2000 della legge n. 488/1992, a valere su quelle stanziate per il 2001 e per il 2002 per la sottomisura IV.1.4 del DOCUP 2000-2006, per un importo complessivo di 14.741.236 euro per le aree obiettivo 2 e 4.060.833 euro per le aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2, da assegnare ai progetti, inseriti nella graduatoria ordinaria della stessa regione eleggibili al DOCUP medesimo, prioritariamente a quelli già agevolati con le risorse nazionali, in sostituzione di queste ultime, e successivamente a quelli non agevolati;

Vista la convenzione del 14 giugno 2002 della regione Lazio con il Ministero delle attività produttive;

Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria ordinaria della regione Lazio agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)*, del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1, del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Lazio 2000-2006, a valere sulla sottomisura IV.1.4 del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento della graduatoria ordinaria del bando «industria» del 2000, sono prioritariamente assegnate alle iniziative agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse. Le iniziative citate sono quelle indicate negli elenchi allegati al presente decreto (allegato 1: aree ob. 2 e allegato 2: aree ammesse a sostegno transitorio). Con separato decreto in pari data vengono individuate le iniziative del medesimo detto bando non agevolate ed assegnatarie delle risorse residue.

Roma, 14 novembre 2002

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

PROGETTI COFINANZIATI DOCUP LAZIO SU GRADUATORIA ORDINARIA 8° BANDO 488 OB. 2

Posiz. in grad.	Numero di progetto		Prov.	Sett. Serv.	Dimensione	Ob.	Cofin.	VALUTA	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	ONERI AGGIUNTIVI BANCA	ONERI PER ACCERTAMENTI FINALI DI SPESA
1	28499-11	ISTITUTO CENTRALE DI QUALIFICAZIONE	FR	S	P	2	SI	€	8.966	1.239	-
8	69701-11	OML INDUSTRIALE	RM		P	2	SI	€	77.748	3.018	-
11	49204-11	ARKEN ITALIA	FR		P	2	SI	€	82.684	2.721	-
17	72877-11	RESI.IPS INTERNET PROTOCOL SOLUTION	LT	S	P	2	SI	€	93.860	2.491	-
25	49208-11	SOCIETA' PER LE FORZE IDRAULICHE DEL LIRI	FR		P	2	SI	€	54.879	1.239	-
29	54595-11	NATALIZIA DI LUCA NATALIZIA E C.	RM		P	2	SI	€	25.425	1.239	-
30	49207-11	SOCIETA' PER LE FORZE IDRAULICHE DEL LIRI	FR		P	2	SI	€	112.749	3.198	-
31	25113-11	CENTRO ROTTAMI	LT		P	2	SI	€	307.436	7.710	3.150
32	37039-11	FORNACI CALCE GRIGOLIN	RM		M	2	SI	€	669.747	12.482	12.188
34	54608-11	NUOVO CENTRO SOLAI FIORENTINI	FR		P	2	SI	€	465.693	10.009	4.442
37	73943-11	PARATO	LT		P	2	SI	€	243.885	5.522	-
38	21605-11	NUOVA BIANCHI	LT		M	2	SI	€	396.438	10.114	4.493
39	32820-11	PLASCO SPA	FR		M	2	SI	€	789.880	11.918	9.245
40	73940-11	GELIT	LT		M	2	SI	€	151.890	5.076	-
41	49202-11	EUROPEAN ENGINEERING	FR		P	2	SI	€	160.092	4.059	-
42	72813-11	CANCIELLO DI CANCIELLO SALVATORE	LT		P	2	SI	€	139.893	4.679	-
43	49211-11	PREFABBRICATI ROMANI	FR		P	2	SI	€	101.092	3.192	-
44	52419-11	DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI	FR		P	2	SI	€	168.282	4.983	-
45	1432-11	INDUSTRIA LAVORAZIONE METALLI ILMET	FR		M	2	SI	€	80.040	3.582	-
46	18354-11	FANGUCCI SANTE	RM		P	2	SI	€	38.658	1.239	-
49	6258-11	BOLLANTI VEICOLI SANITARI	LT		P	2	SI	€	107.526	3.508	-
52	23138-11	NUOVA DUBLO	LT		M	2	SI	€	216.711	7.883	3.254
53	1354-11	HI.DE.CO.	FR		M	2	SI	€	40.758	1.239	-
54	70490-11	LAVORAZIONI MECCANICHE TRASPORTI	FR		M	2	SI	€	579.216	11.465	5.165
59	74504-11	IMECO IMBALLAGGI ECOLOGICI	FR		P	2	SI	€	46.036	1.239	-
60	92303-11	BONANSEA	LT		M	2	SI	€	202.674	5.465	-
61	49210-11	INTEL SERVICE	FR	S	P	2	SI	€	198.598	4.599	-
62	49206-11	SOCIETA' PER LE FORZE IDRAULICHE DEL LIRI	FR		P	2	SI	€	130.410	3.464	-
63	52251-11	ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI CASSINO	FR	S	M	2	SI	€	35.626	1.239	-
66	73941-11	PICCA PREFABBRICATI	LT		P	2	SI	€	226.302	6.012	-
67	49205-11	D.M.T. SISTEMI METALLICI SRL	FR		P	2	SI	€	149.090	4.066	-
70	32137-11	EUROSCAVI CILIA S.R.L.	RM		P	2	SI	€	40.986	1.239	-

PROGETTI COFINANZIATI DOCUP LAZIO SU GRADUATORIA ORDINARIA 8° BANDO 488 OB. 2

Posiz. in grad.	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	Sett. Serv.	Dimen-sione	Ob.	Cofin.	VALUTA	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	ONERI AGGIUNTIVI BANCA	ONERI PER ACCERTAMENTI FINALI DI SPESA
71	68020-11	FORINT	FR		M	2	SI	€	76.198	3.173	-
72	43944-11	ORTOSPRINT	LT		P	2	SI	€	158.391	3.830	-
75	70004-11	PLINOXOTAR	RM		M	2	SI	€	102.754	3.179	-
77	91006-11	LOFFREDO WALTER	FR		P	2	SI	€	78.884	2.975	-
78	45816-11	CASCHERA PROFILATI	FR		P	2	SI	€	329.661	7.567	3.099
79	25117-11	MECCANICA 2000 SRL	RM		P	2	SI	€	81.362	3.216	-
80	69224-11	ASFALTI LAZIO	FR		P	2	SI	€	262.308	6.049	-
81	1355-11	SIEM SOCIETA' INDUSTRIALE ELETTRO MECCANICA	FR		M	2	SI	€	63.789	2.262	-
83	71926-11	CO.M.I.C. 2000 S.P.A.	LT		P	2	SI	€	240.168	4.735	-
84	33747-11	SIAP-MAN MADE	FR		M	2	SI	€	479.106	8.460	3.615
85	69218-11	STI SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	FR	S	P	2	SI	€	94.851	2.231	-
86	69221-11	SFORZA ANTONIO	FR		P	2	SI	€	101.391	3.378	-
87	9140-11	TECNO MEC LM	LT		P	2	SI	€	155.355	3.440	-
88	69225-11	MAROCCA COSTRUZIONI	FR		P	2	SI	€	235.380	6.036	-
90	26555-11	M.E.G.	LT		P	2	SI	€	44.612	1.239	-
92	72876-11	LPD GRAJA & CAORSI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	LT	S	P	2	SI	€	93.705	2.684	-
93	30019-11	SERIM	LT		P	2	SI	€	120.872	3.743	-
	49	TOTALI						€	8.862.057	219.345	48.651

ALLEGATO 2

PROGETTI COFINANZIATI DOCUP LAZIO SU GRADUATORIA ORDINARIA 8° BANDO 488 OB. 2ST

Posiz. in grad.	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	Sett. Serv.	Dimensionsione	Ob.	Cofin.	VALUTA	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	ONERI AGGIUNTIVI BANCA	ONERI PER ACCERTAMENTI FINALI DI SPESA
6	49203-11	EREDI ROCCA GENESIO	FR		P	ST	SI	€	44.240	1.444	-
13	6430-11	EPLES - ESTRAZIONE PIETRISCO LAVORI EDILI STADALI	LT		P	ST	SI	€	148.864	4.487	-
21	18445-11	CO GE MA SNC DI MATTOZZI GIUSEPPE & C	RM		P	ST	SI	€	65.367	2.820	-
50	45818-11	NOVAPERCOL	FR		P	ST	SI	€	39.426	1.239	-
51	74385-11	GFR	LT		P	ST	SI	€	200.814	4.815	-
	5	TOTALI						€	498.711,00	14.805,00	-

03A00271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2003.

Adozione del modello «F 24» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002, come unico modello utile per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Il modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002, è utilizzato da tutti i contribuenti presso banche, agenzia postali e concessionari, a far tempo dal 1° marzo 2003, in sostituzione del modello di pagamento per il versamento unitario di imposte, contributi e premi assicurativi, approvato con i decreti dirigenziali 30 marzo e 10 aprile 1998, e successivamente modificato con decreto dirigenziale del 15 dicembre 1998.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il provvedimento rende obbligatorio ai contribuenti l'utilizzo del modello di versamento «F 24» contenente la sezione denominata «I.C.I. ed altri tributi locali», approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002.

Ad oggi, infatti, la coesistenza di due modelli per l'esecuzione dei versamenti unitari, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (mod. «F 24»), ha perso di significato in relazione al crescente numero di comuni che stipula con l'Agenzia delle entrate apposita convenzione per la riscossione, a mezzo della predetta modulistica, dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504. Inoltre, la razionalizzazione dei modelli di versamento consente a tutti i soggetti interessati al processo di riscossione, ivi inclusa all'Agenzia delle entrate, una riduzione dei costi di gestione.

Si, è inteso differire l'obbligo di utilizzo del modello alla data del 1° marzo 2003, per consentire, comunque, agli intermediari della riscossione lo smaltimento delle scorte disponibili.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto dirigenziale 30 marzo 1998.

Decreto dirigenziale 10 aprile 1998.

Decreto dirigenziale 15 dicembre 1998.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2002.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Roma, 3 gennaio 2003

p. *Il direttore dell'Agenzia:* BEFERA

03A00253

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - pubblico registro automobilistico, nel giorno 11 dicembre 2002 dalle ore 11 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 2251/pt del 10 dicembre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 11 dicembre 2002 dalle ore 11 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 513/2002 del 16 dicembre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A00357

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2002.

Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2002, con modifiche ed integrazioni del testo integrato. (Deliberazione n. 227/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2002;

Premesso che:

l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'obbligo di cui al precedente alinea si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti, in ciascun anno, i 100 GWh;

l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999, prevede che i soggetti di cui al primo alinea possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, ovvero mediante acquisti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete);

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con la deliberazione 23 dicembre 2002, n. 226/02, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recante direttiva alla società Enel S.p.a. per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003 (di seguito: deliberazione n. 226/02), ha definito le modalità di trasferimento dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica in utilizzo della capacità di trasporto destinata al mercato vincolato;

Visti:

il decreto legislativo n. 79/1999;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002;

Visti:

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002;

la deliberazione n. 226/02;

Vista la comunicazione del Presidente dell'Autorità, in materia di regolazione delle partite relative alla riconciliazione dell'energia elettrica per l'anno 2000, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 24 luglio 2002 (prot. n. PR/M02/2709);

Vista la «Terza informativa sui certificati verdi: aggiornamento valori di domanda e offerta, definizione del prezzo di offerta CV del GRTN e procedure operative» del Gestore della rete, pubblicata nel sito del Gestore della rete in data 8 agosto 2002 (di seguito: terza informativa);

Considerato che:

nell'anno 2002, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, con riferimento all'anno 2001, hanno importato o prodotto energia elettrica da fonti non rinnovabili (di seguito: importatori e produttori), sono stati soggetti all'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale un quantitativo pari al due per cento del quantitativo importato o prodotto nel 2001 eccedente i 100 GWh annui;

l'onere relativo all'obbligo di cui al precedente alinea sostenuto da importatori e produttori, in relazione all'energia elettrica destinata al mercato libero, viene trasferito sui clienti finali mediante incorporazione nel prezzo di vendita per quanto consentito dai meccanismi di mercato;

in attesa dell'operatività del sistema delle offerte e dell'assunzione delle funzioni di garante da parte dell'acquirente unico, il trasferimento sui clienti finali degli oneri sostenuti da importatori e produttori, in relazione all'energia elettrica destinata al mercato vincolato, può avvenire nei limiti consentiti dalle tariffe amministrate definite dall'Autorità, all'interno del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato;

l'art. 25 del testo integrato stabilisce che sino alla data di assunzione delle funzioni di garante da parte dell'acquirente unico, alle forniture di energia elettrica di cui all'art. 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e distribuzione dello stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata

ai clienti del mercato vincolato, si applica il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del medesimo testo integrato;

l'art. 26 del testo integrato stabilisce che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si articola:

a) in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, determinata dall'Autorità;

b) in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun trimestre, al parametro Ct;

il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002, fissato dall'Autorità con la deliberazione n. 318/01, non prevede la copertura degli oneri sostenuti da importatori e produttori per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;

in attesa dell'assunzione delle funzioni di garante da parte dell'acquirente unico, le importazioni di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato sono effettuate dalla società Enel S.p.a. (di seguito: Enel S.p.a.);

in relazione ai contratti di importazione di lungo periodo stipulati dall'Enel S.p.a., il margine tra il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso riconosciuto alla stessa Enel S.p.a. e il costo unitario medio sostenuto per l'acquisto consente l'assorbimento di una parte degli oneri derivanti dall'obbligo di immissione di energia elettrica da fonte rinnovabile introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;

Considerato inoltre che:

l'ammontare dell'onere che va a gravare su importatori e produttori per l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001 dipende dalla quantità di energia elettrica importata o prodotta da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrali e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, da ciascun importatore o produttore e di conseguenza tale ammontare è differenziato da soggetto a soggetto;

in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea un aumento indistinto del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato produrrebbe un introito ingiustificato in capo ai produttori o agli importatori di energia elettrica da fonte rinnovabile, che non si trovano a dover sostenere gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999;

Ritenuta l'opportunità di:

prevedere la compensazione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 gravanti su produttori e importatori;

escludere dalla compensazione di cui al precedente alinea gli importatori di energia elettrica destinata al mercato vincolato, in relazione all'energia elettrica importata con contratti pluriennali;

istituire un meccanismo di compensazione per gli oneri sostenuti dai produttori e dagli importatori, che consenta un riconoscimento dei costi differenziato in funzione dell'onere sostenuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo l'introduzione di una apposita componente tariffaria e di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico al quale destinare il gettito derivante dall'applicazione di tale componente, rinviando a successivo provvedimento dell'Autorità la definizione dei parametri e delle modalità per il riconoscimento dei contributi a produttori e importatori;

destinare gli introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, della deliberazione n. 226/02, alla copertura degli oneri gravanti sul Conto costi energia e, per l'eventuale parte eccedente le necessità di detto Conto costi energia, di destinare tali introiti al Conto oneri per certificati verdi;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Modifiche del testo integrato

2.1. All'art. 1, comma 1.1, dopo la definizione di componente PV, è inserita la seguente definizione: «componente VE è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999».

2.2. L'art. 20, comma 20.1, lettere *a)* e *b)* è sostituito dal seguente:

a) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro γ ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;

b) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro λ, i cui valori sono fissati nella tabella 7 di cui all'allegato n. 2, ed il parametro PG_T, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.

2.3. L'art. 22, comma 22.4 è sostituito dal seguente:

«La componente PV di cui ai commi 22.2 e 22.3 è pari alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro Ct e il parametro f. I valori del parametro f relativi alla tariffa D2 e alla tariffa D3 sono fissati nella tabella 8 di cui all'allegato n. 2».

2.4. Dopo l'art. 39 è inserito il seguente articolo:

«Art. 39.1 *(Esazione della componente VE)*. — 39.1.1. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera *b)*, versano alla cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente VE, in relazione al servizio erogato nello stesso bimestre.».

2.5. All'art. 40, comma 40.1, dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti lettere: «*l)* il conto oneri per certificati verdi, alimentato dalla componente VE»;

2.6. Dopo l'art. 48 è inserito il seguente articolo:

«Art. 48.1 *(Conto oneri per certificati verdi)*. — 48.1.1. Il conto oneri per certificati verdi viene utilizzato per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999.

48.1.2. Con separato provvedimento l'Autorità definisce le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dagli importatori, con esclusione della quantità importata mediante contratti pluriennali, e dai produttori di energia elettrica che, in relazione alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato importata e prodotta da fonti non rinnovabili nell'anno 2001, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrali e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999.».

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. Il gettito rinveniente dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02, recante direttiva alla società Enel S.p.a. per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003, viene destinato alla copertura degli oneri gravanti sul Conto costi energia.

3.2. La quota del gettito di cui al precedente comma eventualmente eccedente il fabbisogno del Conto costi energia è destinata al finanziamento del Conto oneri per certificati verdi.

3.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Di pubblicare il testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di cui al presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Milano, 23 dicembre 2002

Il presidente: RANCI

03A00205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Gerona (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giorgio Magaldi, vice console onorario in Gerona (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso; il consolato generale d'Italia in Barcellona;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti o di altri atti o documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione al consolato generale d'Italia in Barcellona;

9) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A00224

Soppressione del vice consolato onorario in Nosy Be (Madagascar)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Nosy Be (Madagascar) è soppresso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A00225

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0526
Yen giapponese	124,47
Corona danese	7,4310
Lira Sterlina	0,65920
Corona svedese	9,1720
Franco svizzero	1,4636
Corona islandese	84,24
Corona norvegese	7,3020
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,57737
Corona ceca	31,870
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	234,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6160
Lira maltese	0,4195
Zloty polacco	4,0195
Leu romeno	35410
Tallero sloveno	230,5262
Corona slovacca	41,331
Lira turca	1758000
Dollaro australiano	1,8024
Dollaro canadese	1,6234
Dollaro di Hong Kong	8,2093
Dollaro neozelandese	1,9620
Dollaro di Singapore	1,8250
Won sudcoreano	1237,23
Rand sudafricano	9,2471

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A00553

U.I.C. - UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche - Modalità di rilevazione di attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 - Modalità di rilevazione statistica delle attività rimpatriate o regolarizzate.

In attuazione dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante tra l'altro disposizioni per l'emersione di attività detenute all'estero, si forniscono le istruzioni per la segnalazione a fini statistici di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale verso l'estero delle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del citato decreto-legge.

Restano ferme, per le operazioni effettuate dagli intermediari ai sensi del decreto-legge richiamato, le modalità di identificazione e registrazione nell'archivio unico informatico nonché di segnalazione dei dati aggregati previste negli articoli 2 e 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e nei relativi provvedimenti di attuazione.

L'inosservanza delle presenti istruzioni è sanzionata dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nella misura prevista dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto.

Nel caso in cui il rimpatrio di denaro e delle altre attività finanziarie sia effettuato mediante trasporto al seguito, le dichiarazioni di tali valori da rendere ai sensi dell'art. 3 e seguenti del decreto-legge n. 167/1990 dovranno essere trasmesse dagli enti riceventi all'U.I.C. con plico a parte, evidenziando la dicitura «decreto-legge n. 350/2001».

A) *Attività rimpatriate.*

Il rimpatrio delle attività finanziarie, quando effettuato mediante liquidazione o versamento di denaro (bonifico bancario, consegna di mezzi di pagamento, ecc.), deve essere segnalato con la matrice valutaria e con la comunicazione valutaria statistica (CVS) con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia (comunicazione U.I.C. RV n. 1998/3 del 31 marzo 1998 e istruzioni U.I.C. RV 1998/1 del 27 febbraio 1998 e successive modifiche). Le causali valutarie relative alle operazioni di rientro sono elencate nella nota tecnica allegata (lettera *A*).

Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite bonifico bancario (CVS canalizzata) l'obbligo di segnalazione di CVS ricade sull'intermediario bancario. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite consegna di mezzi di pagamento, posta giro, ecc. (CVS decanalizzata) l'obbligo della segnalazione statistica ricade sull'intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la dichiarazione riservata.

Infine, qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle attività finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione (o senza dar luogo a versamento di denaro), la segnalazione statistica deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la regolarizzazione delle attività mantenute all'estero di cui al successivo paragrafo.

B) *Attività regolarizzate.*

La regolarizzazione delle attività finanziarie e non finanziarie mantenute all'estero deve essere segnalata all'Ufficio dagli intermediari cui viene presentata la dichiarazione riservata entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della predetta dichiarazione, utilizzando lo schema di segnalazione di cui alla nota tecnica allegata (lettera *B*).

Per facilitare la compilazione delle segnalazioni, l'Ufficio metterà a disposizione degli intermediari interessati, entro il 31 ottobre 2001, i supporti descritti nella nota tecnica allegata (lettere *A* e *B*).

NOTA TECNICA

A) Segnalazioni statistiche delle attività rimpatriate mediante liquidazione (o versamento di denaro).

Il rientro di capitali ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, effettuato mediante bonifico bancario, consegna di mezzi di pagamento, ecc., deve essere segnalato con appropriate causali che, analogamente a quanto avviene per le corrispondenti operazioni finanziarie effettuate al di fuori del predetto quadro normativo, riflettono le diverse tipologie di attività finanziarie e non finanziarie rilevanti ai fini statistici di bilancia dei pagamenti.

Rispetto alle causali vigenti i codici delle nuove causali sono contrassegnati da un prefisso, il cui valore è «3», ai fini della classificazione delle operazioni.

Le regole segnaletiche per le operazioni riferibili alle nuove causali, di seguito elencate, sono quelle previste dalla normativa vigente per le corrispondenti causali ordinarie, salvo quanto disposto al successivo capoverso.

Causale	Descrizione	Segnalazioni statistiche
3601	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli - Non banche	MV, CVS
3605	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Disinvestimento di titoli azionari e di quote di fondi comuni - Non banche	MV, CVS
3607	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Disinvestimento di titoli obbligazionari - Non banche	MV, CVS
3609	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Disinvestimenti di strumenti mercato monetario con codifica ISIN - Non banche	MV, CVS
3611	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Disinvestimenti di strumenti mercato monetario senza codifica ISIN - Non banche	MV, CVS
3622	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Margini iniziali su strumenti derivati trattati su mercati esteri - Non banche	MV, CVS
3625	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Premi su strumenti derivati emessi da non residenti - Non banche	MV, CVS
3627	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Liquidazione per differenza su altri strumenti derivati emessi da non residenti - Non banche	MV, CVS
3629	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Altri regolamenti connessi a strumenti derivati emessi da non residenti - Non banche	MV, CVS
3632	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Liquidazione per differenza su strumenti derivati connessi a tassi d'interesse emessi da non residenti - Non banche	MV, CVS
3642	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Ammortamenti di prestiti a breve termine - Non banche	MV, CVS
3643	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Ammortamenti di prestiti a medio e lungo termine - Non banche	MV, CVS
3645	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Riporti e pronti contro termine su titoli esteri (estinzioni) - Non banche	MV, CVS
3647	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Riporti e pronti contro termine su titoli italiani (estinzioni) - Non banche	MV, CVS
3651	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Disinvestimenti in beni e diritti immobiliari - Non banche	MV, CVS
3652	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Movimentazione conti correnti e depositi all'estero di residenti - Non banche	MV, CVS
3660	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Altre attività a breve termine (investimenti italiani) - Non banche	MV, CVS
3662	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Altre attività a medio e lungo termine (investimenti italiani) - Non banche	MV, CVS
3308	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Versamento di BB in euro e valuta	MV
3310	D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - Versamento di mezzi di pagamento in euro e valuta	MV

Per quanto riguarda le causali di matrice valutaria 3308 e 3310, che non hanno corrispondenti causali ordinarie, si precisa che le stesse dovranno essere inserite nella forma tecnica «accreditamenti nel mese di conti di residenti - clientela» codice 7401.78.

In merito agli ammortamenti di prestiti e alle estinzioni di riporti (causali 3642, 3643 e 3645) le relative CVS devono essere considerate «seguiti statistici» di operazioni già segnalate (par. 7.4 delle Istruzioni U.I.C. RV n. 1998/1 del 27 febbraio 1998).

Entro il 31 ottobre p.v. l'Ufficio metterà a disposizione degli interessati versioni aggiornate del prodotto della diagnostica preventiva e del prodotto UIC - Maestro che saranno distribuite tramite il sito Internet: www.uic.it ovvero tramite supporto informatico a chi ne farà apposita richiesta al seguente indirizzo: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, Divisione sistemi - via delle Quattro Fontane n. 123 - 00187 Roma (fax n. 06/46634761).

B) Segnalazioni statistiche delle attività regolarizzate.

La regolarizzazione delle attività finanziarie e non finanziarie ai sensi articoli 15 e 16 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, deve essere segnalata dagli intermediari utilizzando il seguente schema.

Con lo stesso schema devono essere segnalate le attività finanziarie rimpatriate nel territorio dello Stato senza liquidazione (o senza dar luogo a versamento di denaro).

			011	012	007	550	032	016	528
	voce	sotto-voce	settore	branca	valuta	diretti/portafoglio	Codice ISIN	Paese del depositario	Paese dell'investimento
ATTIVITÀ FINANZIARIE									
Liquidità									
depositi in conto corrente - valore complessivo in euro	6880	33			x			x	
Valori mobiliari									
azioni e quote di fondi comuni con codifica ISIN	6881								
quantità	6881	01				x	x	x	
valore complessivo in euro	6881	33				x	x	x	
strumenti di debito con codifica ISIN	6882								
valore complessivo in euro	6882	33				x	x	x	
valore complessivo nominale in euro	6882	04				x	x	x	
Altri valori mobiliari ovvero altre attività finanziarie privi di codifica ISIN									
azioni, quote di fondi comuni, quote di partecipazione	6883								
valore complessivo in euro	6883	33	x	x	x	x			x
strumenti di debito									
a medio e lungo termine - valore complessivo in euro	6884	33	x	x	x	x			x
a breve termine - valore complessivo in euro	6885	33	x	x	x	x			x
crediti finanziari									
a medio e lungo termine - valore complessivo in euro	6886	33	x	x	x	x			x
a breve termine - valore complessivo in euro	6887	33	x	x	x	x			x
Immobili	6888								
valore in euro	6888	33							x

Tutti gli importi da segnalare devono essere controvalutati in euro coerentemente con il disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. Il data entry messo a disposizione dall'Ufficio non accetta importi decimali per cui è necessario arrotondare all'unità più vicina.

Per quanto attiene alla regolarizzazione di depositi detenuti presso banche estere, l'intermediario deve aggregare le informazioni per Paese di residenza delle banche e per valuta di denominazione.

Per quanto riguarda i valori mobiliari provvisti di codici ISIN, l'intermediario deve verificare nella propria Anagrafe Titoli l'esistenza del codice. In caso di assenza, l'intermediario deve inserire comunque la segnalazione nella specifica voce e, contestualmente, deve fare richiesta all'U.I.C. per l'inserimento in anagrafe dei codici mancanti, secondo le modalità previste. Le quantità ovvero i valori nominali e i valori complessivi devono essere aggregati per codici ISIN, per Paese di residenza dell'intermediario estero depositario degli strumenti e per tipologia di investimento. L'intermediario deve indicare anche se lo strumento segnalato è oggetto di investimento diretto o di portafoglio. Si rammenta che si ha un investimento diretto quando un soggetto residente detiene, senza tramiti, una partecipazione azionaria uguale o superiore al 10% del capitale di un'altra società. Tutte le attività finanziarie detenute all'estero, se non correlate ad un investimento diretto così come definito, sono attività di portafoglio.

Per quanto riguarda i valori mobiliari non provvisti di codici ISIN, l'intermediario deve aggregare le informazioni per Paese, settore e branca della controparte estera ovvero dell'emittente, per valuta di denominazione dell'attività finanziaria e per tipologia di investimento (attività dirette o di portafoglio). Si precisa che nella voce 6883 vanno inserite tutte le informazioni relative ad azioni, quote di fondi comuni e SICAV nonché le partecipazioni non rappresentate da titoli ed i fondi di dotazione. Si rammenta che il possesso di quote di fondi comuni di investimento e di SICAV è definito come investimento di portafoglio, mentre le partecipazioni non rappresentate da titoli sono registrate tra gli investimenti diretti a prescindere dalla quota di possesso.

Per gli strumenti di debito ed i crediti finanziari non provvisti di codici ISIN è richiesta inoltre la distinzione sulla durata originaria dell'attività. Sono da intendersi a breve termine le attività con durata originaria inferiore o uguale ai dodici mesi; sono da intendersi a medio e lungo termine tutte le attività con durata originaria superiore ai dodici mesi.

Tra i crediti finanziari non provvisti di codici ISIN (voci 6886 e 6887) vanno inserite tutte le attività finanziarie all'estero non riconducibili a nessuna delle altre voci dello schema segnaletico (p.e. prestiti, pronti contro termine di investimento, cambiali finanziarie, ecc.).

Infine, per quanto riguarda gli immobili detenuti all'estero, le informazioni vanno aggregate per Paese di ubicazione e il valore in euro deve essere dedotto dalla dichiarazione riservata presentata all'intermediario.

L'Ufficio metterà a disposizione degli intermediari interessati, entro il 31 ottobre 2001, uno specifico data-entry che sarà distribuito gratuitamente tramite il sito Internet, www.uic.it, ovvero tramite supporto informatico a chi ne farà apposita richiesta al seguente indirizzo: Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici, Divisione sistemi - via delle Quattro Fontane n. 123 - 00187 Roma, fax n. 06/46634761. Gli intermediari che non useranno il data entry potranno produrre le segnalazioni utilizzando il tracciato record ed il relativo diagnostico preventivo messi a disposizione sul predetto sito Internet in cui potranno essere reperite anche ulteriori informazioni di carattere amministrativo e tecnico.

03A00226

COMUNE DI BRUSASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Brusasco (provincia di Torino) ha adottato, il 19 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare *(omissis)*, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., così determinate:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta 5,5 per mille per abitazione principale e terreni (agricoli);

detrazione per le abitazioni principali € 104,00.

(Omissis).

03A00272

COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castiglione Cosentino (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I. sugli immobili - fabbricati, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 giugno 1992, e successive modifiche, e la detrazione per la prima casa di € 130,00;

di determinare per l'anno 2003 per i terreni aree fabbricabili le seguenti aliquote I.C.I.:

1) aree fabbricabili comprese nelle zone di completamento B2 5 per mille;

2) aree fabbricabili comprese nelle zone C1 ed altri, 4 per mille.

(Omissis).

03A00273

COMUNE DI CERVICATI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cervicati (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di confermare e determinare, come conferma e determina con il presente atto, per l'anno 2003, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,75 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

3) di fissare in € 123,95 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;

4) di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

03A00274

COMUNE DI MASATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Masate (provincia di Milano) ha adottato, il 27 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire, come appresso, per l'anno di imposta 2003, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota agevolata, per i casi previsti dal regolamento comunale: 4 per mille;

detrazione ordinaria, per i casi previsti dal regolamento comunale: € 104,00;

detrazione agevolata, per i casi previsti dal regolamento comunale: € 154,00.

(Omissis).

03A00275

COMUNE DI MEZZANINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mezzanino (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria del 6,25 per mille e l'aliquota del 5,75 per mille sull'abitazione principale;

2) di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di € 103,29;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale imposta comunale sugli immobili l'istanza per la concessione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale viene presentata dal richiedente presso il comune entro il 30 giugno, termine stabilito dalla legge per il pagamento dell'imposta.

(Omissis).

03A00276

COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (provincia di Avellino) ha adottato l'8 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. e la detrazione per la prima casa nella misura di € 139,44.

(Omissis).

03A00277

COMUNE DI ROGENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rogeno (provincia di Lecco) ha adottato il 30 settembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille;

(Omissis).

1) di confermare, come per l'anno 2002, in € 103,29 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa;

2) di confermare, come per l'anno 2002, in € 258,23 l'importo da detrarre allorché il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unità immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:

a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini IRPEF derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box);

b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

c) soggetto passivo disoccupato nel 2002 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

3) di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub *a), b)* e *c)* il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 2002 non deve essere superiore a € 8.263,31, tetto questo elevabile di € 774,69 per ogni familiare a carico e di € 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

(Omissis).

03A00278

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Schiavi di Abruzzo (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 resta confermata nella misura del 5,00 per mille;

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

03A00279

COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA (WOLKENSTEIN IN GRÖDEN)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Selva di Val Gardena (Wolkenstein in Gröden) (provincia di Bolzano) ha adottato il 18 settembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

a) aliquota ordinaria: 4,5 per mille;

b) aliquota maggiorata: 7 per mille, per le unità abitative soggette all'imposta di soggiorno di cui al titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L;

2) di fissare per l'anno 2003 l'importo della detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2 e A/9 e relative pertinenze, in € 258,00.

(Omissis).

03A00280

COMUNE DI VERONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Verona ha adottato il 6 agosto 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, come segue le aliquote di imposta per l'esercizio 2003:

6,8 per mille l'aliquota ordinaria relativa alle fattispecie diverse da quelle indicate nelle seguenti lettere, vista l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio comunale per il prossimo esercizio;

5,50 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e di coloro che sono ad essi equiparati ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del regolamento dell'I.C.I. in forza del richiamo al comma 1 del medesimo articolo, nonché del comma 6;

4,0 per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:

unità immobiliari definite «botteghe storiche», come individuate nell'art. 13 del regolamento comunale per l'insediamento delle attività commerciali approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8, in conformità alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta è subordinata alla presentazione al Centro di responsabilità tributi del comune entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta, di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che dà titolo all'applicazione di detta aliquota;

2) di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, che in conseguenza delle aliquote come sopra determinate, il gettito complessivo previsto non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;

3) di stabilire in € 108,46 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del regolamento comunale dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999 e successive modificazioni;

4) di elevare a € 206,58, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo. Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse;

b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

d) siano soggetti passivi I.C.I. conviventi dei soggetti di cui alla lettera *b)*. Detta agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a € 41.316,55.

La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al Centro di responsabilità tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;

(Omissis).

03A00281

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501012/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238